

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

30/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero dell'Interno – Comunicato relativo al rimborso ICI fabbricati gruppo “D” 2008	2
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici	2
Le telefonate private fatte dal telefono dell'ufficio sono lecite soltanto se “sporadiche” e “urgenti”: Corte di Cassazione Sez. Sesta pen. – Sent. del 20.05.2009 n. 21165	3
Agenzie delle Entrate – Regime IVA per la cessione di aree a scomputo di oneri di urbanizzazione – Risoluzione n. 140/e del 4 giugno 2009	4
Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Circolare del Ministero dell'Interno del 6 maggio 2009	5
Art. 3 commi 27-32 legge n. 244/2007: Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche – Scadenza termine il 30 giugno 2009	6

Ministero dell'Interno – Comunicato relativo al rimborso ICI fabbricati gruppo "D" 2008

Il Ministero dell'Interno, con comunicato del 3 giugno 2009 informa che in relazione alla presentazione della certificazione, per l'anno 2008, del contributo relativo alla perdita del gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" di cui all'art. 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da parte degli enti locali interessati, le certificazioni stesse non necessitano dell'asseverazione dei revisori/revisore dei conti e devono essere eventualmente ripresentate solo qualora ci fossero variazioni rispetto a quella da ultimo certificata.

(Sono esclusi tutti gli enti delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia).

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha emanato la determinazione 4/2009 del 20 maggio 2009, contenente le linee guida relative agli aspetti giuridici ed operativi maggiormente problematici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici (finanza di progetto).

Il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla giurisprudenza europea, che ha stabilito che sussiste una perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha liberalizzato la scelta, da parte delle stazioni appaltanti, del criterio di aggiudicazione degli appalti, rendendola indipendente dalla tipologia di procedura adottata e condizionata, invece, all'oggetto dell'appalto ed all'obiettivo perseguito.

Tuttavia, con specifico riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, di cui agli articoli 142 e seguenti, nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, vista la particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché la peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, è lo stesso legislatore ad aver stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La scelta operata trova il proprio fondamento nel fatto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto con una valutazione meramente quantitativo-economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo e, pertanto, è particolarmente adatto a selezionare il contraente privato per l'affidamento di contratti, come le concessioni di lavori pubblici, in cui le prestazioni contrattuali comprendono la progettazione di un'opera, la sua esecuzione e la sua gestione funzionale ed economica.

Tale criterio è caratterizzato da una maggiore flessibilità, che consente quindi, alle imprese partecipanti, di esprimere al meglio le proprie capacità innovative, incrementando in tal modo la loro concorrenzialità, anche dal punto di vista delle soluzioni offerte per soddisfare le esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è fondata sull'applicazione integrata di una pluralità di criteri di valutazione: ciò implica la necessità di risolvere i problemi di comparabilità tra gli stessi criteri, a causa della loro diversa natura, quantitativa o qualitativa e delle diverse unità di misura, rendendo complesse le operazioni relative alla concreta valutazione delle offerte.

Con la determinazione n. 5 del 2008, l'Autorità ha già delineato quali siano le condizioni che, negli appalti di lavori pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'utilizzo di tale criterio nell'ambito delle procedure di aggiudicazione previste dall'articolo 153 del Codice, l'Autorità, sentite le istituzioni competenti e gli operatori del settore, ha deliberato di approntare le linee guida in oggetto, con le quali si forniscono indicazioni circa gli aspetti giuridici ed operativi maggiormente problematici di tale criterio di aggiudicazione.

Il documento contiene un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" per l'individuazione della migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.

Il testo completo del documento è consultabile sul sito internet dell'autorità.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/>

Le telefonate private fatte dal telefono dell'ufficio sono lecite soltanto se "sporadiche" e "urgenti": Corte di Cassazione Sez. Sesta pen. – Sent. del 20.05.2009 n. 21165

Secondo l'ormai costante orientamento della Cassazione, l'uso privato dell'apparecchio telefonico comporta l'appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l'impiegato ha disponibilità per ragioni di ufficio, e configura pertanto l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 314 c.p.

Art. 314: Peculato :

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita (1).

(1) Articolo così' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

E' censurabile pertanto il comportamento del dipendente che si serva sistematicamente dell'apparecchio telefonico, non per pressanti esigenze di relazione, ma per soddisfare la sua sfera di interessi personali.

Diversamente, può essere considerata lecita la condotta consistente in una utilizzazione episodica ed economica del telefono, fatta per contingenti e rilevanti esigenze personali.

Agenzie delle Entrate – Regime IVA per la cessione di aree a scomputo di oneri di urbanizzazione – Risoluzione n. 140/e del 4 giugno 2009

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti circa il regime IVA connesso alla cessione di aree a scomputo di oneri .

L'istanza di interpello è stata presentata da un privato che ha sottoscritto una Convenzione di lottizzazione in forza della quale il privato si impegna, oltre che a realizzare opere di urbanizzazione primaria con successiva cessione delle stesse, ad effettuare nei confronti del Comune la cessione di un lotto che lo stesso ente potrà utilizzare solo per scopi sociali o pubblici.

La domanda verte dunque sul fatto se la cessione del lotto destinato a scopi sociali o pubblici possa fruire del regime di esclusione dall'IVA applicabile alle cessioni delle opere ed aree di urbanizzazione primaria

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il regime di esclusione dall'IVA applicabile alle cessioni di opere ed aree di urbanizzazione primaria, richiamato dall'istante, è recato dall'art. 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale *"non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione"*.

La norma in commento esclude in sostanza dall'IVA le cessioni realizzate a titolo gratuito dalle imprese titolari delle concessioni di edificare nei confronti dei Comuni, a condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Le opere la cui cessione rientra nell'ambito applicativo della predetta disposizione sono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per quanto riguarda le aree che possono formare oggetto delle cessioni in argomento, con risoluzione n. 37/E del 21 febbraio 2003 è stato chiarito che l'art. 51 della legge n. 342 citata si riferisce *"a quelle specifiche tipologie contrattuali in base alle quali il lottizzante è tenuto a cedere gratuitamente al comune le aree sulle quali è chiamato a realizzare le opere di urbanizzazione"*.

La disposizione in commento è applicabile, pertanto, a quelle cessioni di aree sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria di cui al richiamato art. 4 della legge n. 847 del 1964, integrato dall'art. 44 della legge n. 865 del 1971.

Nel caso di specie, è previsto che il privato effettuerà nei confronti del Comune la cessione di un'area che lo stesso Comune potrà destinare a finalità pubbliche o sociali, mentre il lottizzante non risulta tenuto a realizzare direttamente sulla medesima area alcuna opera di urbanizzazione.

Ne consegue che la cessione del lotto di cui trattasi non può ricondursi fra le cessioni di aree ed opere di urbanizzazione di cui al richiamato art. 51 della legge n. 342 del 2000.

La cessione del lotto oggetto dell'istanza d'interpello assume, pertanto, rilevanza agli effetti dell'IVA e, in quanto realizzata dalla società a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria dalla stessa dovuti, deve ritenersi effettuata a titolo oneroso, nell'ambito di un'operazione permutativa di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, la base imponibile su cui calcolare l'IVA in relazione all'operazione di cessione del lotto di cui trattasi, in assenza di corrispettivo monetario, sarà determinata secondo il valore normale del lotto, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972 che per le operazioni permutative individua espressamente quale corrispettivo da utilizzare come base imponibile il valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse.

Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Circolare del Ministero dell'Interno del 6 maggio 2009

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare datata 6 maggio al fine di fornire chiarimenti in relazione alla problematica relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

Secondo il Ministero infatti tale problematica si è recentemente resa ancora più acuta in conseguenza dell'elevato numero di lavoratori stranieri a rischio di disoccupazione.

Conseguentemente il Ministero ha ritenuto utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità di comportamenti:

Il quadro normativo di riferimento in materia è dato dall'art. 22, comma 11, T.U. Immigrazione, D. Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 37 del Reg. att., D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.

In base all'art. 22, c. 11, del T.U., la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il D.P.R. 334/2004, che detta le modalità applicative della legge, all'art. 37, commi 1 e 2, ribadisce il suddetto termine, precisando al successivo comma 5 che "Quando a norma delle disposizioni del citato T.U. e dello stesso art. 37 il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno. *La Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi...*".

A completamento si pone la disposizione contenuta all' art. 37, comma 6, per la quale "Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i requisiti di legge".

La normativa sopra riferita definisce un sistema nel quale la fissazione di tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde alla esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cui è preposta la potestà autorizzatoria.

In alternativa, è data la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi diversi (es. famiglia, lavoro autonomo, studio, etc.).

Art. 3 commi 27-32 legge n. 244/2007: Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche – Scadenza termine il 30 giugno 2009

Il comma 27 dell'art. 3 della Legge Finanziaria per il 2008, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, vieta alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01 di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società.

La norma tuttavia consente la costituzione e l'assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il successivo comma 28 prevede poi che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo consiliare con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

Le amministrazioni dovranno, pertanto, procedere ad una complessiva verifica delle proprie partecipazioni societarie valutando quali rientrano nei limiti fissati dalla norma.

Il successivo comma 29 inoltre assegna un termine (scadente il 30 giugno 2009) entro il quale gli enti devono attivare le procedure di cessione a terzi delle società e delle partecipazioni contrarie alle disposizioni sopra richiamate.

Il termine sopra detto, si ritiene, dalla lettura del testo di legge, debba essere considerato a carattere ordinatorio, cioè anche con riferimento a quanto contenuto nel successivo comma 30.

I commi da 30 a 32 prevedono inoltre che ove vengano costituite società o enti, comunque denominati, o vengano assunte partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti

di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Quanto sopra in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 165/01 che prevede che "...Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428..."

In fine il comma 32 dispone che i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati da questi processi asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

Per completezza riportiamo di seguito il testo dell'articolato:

Art. 3 legge n. 244/2007: Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. *(comma così modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009)*

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.



31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Bergamo, 08 giugno 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord